

# COMUNE DI BRANDICO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

N. 6 del Registro Delibere

Codice Ente: 10276

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 19:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	TOMASONI MICHELE	SI	
2	BONASSI ANNA	SI	
3	MASSETTI DAMIANO	SI	
4	MORANDI ADRIANO	SI	
5	BUSSI MASSIMO	SI	
6	TOMASONI TOMASO	SI	
7	FERRARI SABRINA	SI	
8	GOUNTETI KARIMA	SI	
9	PENSA FABIO	SI	
10	BONA PIERANGELO	SI	
11	TONELLI ELISA	SI	

Totale Presenti 11 Totale Assenti 0

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Francesca Travaglino**.

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Michele Tomasoni** in qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Illustra l'argomento il dott. Ivan Franceschi, Responsabile finanziario dell'Ente.  
Al termine,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Considerato che nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune di Brandico disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

Considerato che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i., nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente;

Valutato che, ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013: *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

Considerato che la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, convertendo con modificazioni il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, dispone nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3, che *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;*

Considerato che il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto: *“APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”;*

Vista l'allegata relazione che, dopo una valutazione economico e finanziaria preventiva dell'esercizio 2025, un'attenta analisi degli obiettivi tecnico qualitativi del servizio e la proiezione simulata delle tariffe 2025, conferma che il Piano Economico Finanziario 2025 è in equilibrio dal punto di vista economico finanziario, e non limiti gli obiettivi prefissati dallo stesso.

Vista la propria deliberazione n. 5 del 17/04/2025 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari);

Visti i seguenti prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2025:

- Allegato A - Prospetto ripartizione costi,
- Allegato B - Tariffe utenze domestiche,
- Allegato C - Tariffe utenze non domestiche;

Considerato che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi, al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

Considerato che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario;

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2025;

Considerato che l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 dispone che il Comune possa deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Considerato altresì che il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha regolamentato le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

Vista la deliberazione Arera 1° aprile 2025, 133/2025/R/RIF che all'art. 2 prevede che sia istituita la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'Area economico-finanziaria, dott. Ivan Franceschi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'Area economico-finanziaria, dott. Ivan Franceschi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pensa, Bona e Tonelli), contrari nessuno, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le tariffe Tari - anno 2025, come risultanti negli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Allegato A - Prospetto ripartizione costi,
  - Allegato B - Tariffe utenze domestiche,
  - Allegato C - Tariffe utenze non domestiche;
3. Di stabilire, per l'anno 2025, le seguenti scadenze per la riscossione della tassa rifiuti Tari:  
prima rata: 30 settembre  
seconda rata: 1 dicembre
4. Di dare atto della necessità di informare l'utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione;
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia

e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6. Di trasmettere, a norma dell'art. 7, comma 6, della Delibera ARERA n° 363/2021/R/RIF, in qualità di Ente Territorialmente Competente, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71

Successivamente su proposta del Sindaco, valutata la necessità di concludere tempestivamente il presente procedimento al fine di consentire effettuare gli adempimenti successivi in tempi celeri,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pensa, Bona e Tonelli), contrari nessuno, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

L'approvazione del presente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 27 – comma 5 – dello Statuto del Comune, Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art. 27 – commi 1 e 2 – dello Statuto del Comune.

Il PRESIDENTE  
Dott. Michele Tomasoni

Il SEGRETARIO  
Dott.ssa Francesca Travaglino

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30/04/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area Amministrativa  
Dott. Ivan Franceschi

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/00:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs 267/00

Brandico, 30/04/2025

Il Responsabile Area Amministrativa  
Dott. Ivan Franceschi

---